



Comune di San Basilio

Provincia del Sud Sardegna

Via Croce di Ferro 32 - 09040 San Basilio(SU)

Tel. 070/9805536 Fax 0709805284 www.comune.sanbasilio.su.it

info@comune.sanbasilio.ca.it protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Con autovetture fino a nove posti

(compreso il conducente)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL 28.03.2018

INDICE

ARTICOLO	1	FONTI NORMATIVE
ARTICOLO	2	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO	3	SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA E SERVIZI SPECIALI
ARTICOLO	4	REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ARTICOLO	5	TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ARTICOLO	6	CUMULO DI TITOLI
ARTICOLO	7	NUMERO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI DEL SERVIZIO DI N.C.C.
ARTICOLO	8	CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEL SERVIZIO N.C.C.
ARTICOLO	9	CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
ARTICOLO	10	DOMANDA PER IL CONCORSO – CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE
ARTICOLO	11	TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E REDAZIONE GRADUATORIA
ARTICOLO	12	ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITA'
ARTICOLO	13	VALIDITA' DELLE TITOLARITA'
ARTICOLO	14	CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'
ARTICOLO	15	SOSTITUZIONE DEL TITOLARE ALLA GUIDA
ARTICOLO	16	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO- COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI
ARTICOLO	17	TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'
ARTICOLO	18	RINUNCIA ALL'ATTIVITA' E DECADENZA
ARTICOLO	19	SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
ARTICOLO	20	CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
ARTICOLO	21	CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE
ARTICOLO	22	VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI
ARTICOLO	23	STAZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ARTICOLO	24	ACQUISIZIONE DELLA CORSA E INFORMAZIONE ALL'UTENZA
ARTICOLO	25	DIVIETO DI ESERCITARE ITINERARI FISSI CON ORARI E TARIFFE PRESTABILITI
ARTICOLO	26	FOGLI DI SERVIZIO
ARTICOLO	27	NORME DI COMPORTAMENTO (Obblighi dei conducenti)
ARTICOLO	28	NORME DI COMPORTAMENTO (Obblighi degli utenti)

ARTICOLO	29	TARIFFE
ARTICOLO	30	VIGILANZA
ARTICOLI	31	SANZIONI
ARTICOLO	32	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO	33	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO	34	DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI
ARTICOLI	35	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti (di seguito N.C.C)), nel Comune di San Basilio è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti disposizioni normative:

- a) Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante il trasporto di autoservizi pubblici non di linea;
- b) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (codice della strada);
- c) Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 recante “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture”;
- d) Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21 recante norme per la “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”;
- e) Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 legge finanziaria 2008,
- f) Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23.09.2011, “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive – raccordo tra la L.R. 3/2008 art. 1 commi da 16 – 32 e il D.P.R. n. 160/2010;
- g) Deliberazione G.R. 25/38 del 01.07.2010 “Legge Regionale 7 dicembre 2005 n. 25, articolo 39- servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea”;
- h) Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015 avente ad oggetto: “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento”;

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio si rivolge ad una utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale e su tutto il territorio italiano.

Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi e sussidiari con i servizi di linea ed i servizi speciali di cui al successivo articolo 3.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore.

E’ obbligatoria la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa situata, esclusivamente, all’interno del territorio comunale. Parimenti è obbligatorio lo stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse.

L’inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire nella rimessa, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

ARTICOLO 3- SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA SPECIALI

Nei casi di necessità accertati e successivamente all'approvazione di apposito disciplinare da parte della Regione Autonoma della Sardegna, previa autorizzazione del responsabile del servizio, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., potranno essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea. L'autorizzazione verrà concessa in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza.

Per particolari finalità di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai titolari di licenza e autorizzazione servizi speciali, sempre disciplinati da convenzioni.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Per ottenere la titolarità e il titolo abilitativo necessario per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione europea ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) Possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada (C.A.P.);
- c) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, sezione "B" del ruolo istituito presso la Camera di commercio, ai sensi della L. R. 07/12/2005 n. 21 articolo 39 o in qualsiasi elenco analogo di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) Essere in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio dell'attività previsti dal Codice della strada. L'iscrizione nel ruolo di cui alla precedente lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
- e) Avere a disposizione una rimessa, nel comune di SAN BASILIO, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- f) Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- g) Non essere titolari di licenza per il servizio di taxi (requisito necessario per ottenere il titolo abilitativo da possedere al momento della presentazione della DUA (Dichiarazione Autocertificativa Unica));
- h) Non aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria,
- i) Non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- j) Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
D.lgs n. 159 del 06.09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) – (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) L. n. 726 del 12/10/1982 e ss.mm.ii. (Misure urgenti contro la delinquenza mafiosa),
- k) Non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- l) Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- m) Non aver riportato condanne per:
 - Guida in stato di ebbrezza secondo l'articolo 186 del Nuovo codice della strada
 - Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 187 del nuovo codice della strada,
 - Non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

- n) Essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del servizio NCC previsti dal Codice della Strada (possesso del C.A.P.) e dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.
- o) Essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con D.P.R. 773/1931 e ss.mm.ii.

Per l'esercizio del N.C.C. è altresì richiesta l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto presso la camera di Commercio.

L'iscrizione nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

ARTICOLO 5 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato all'assegnazione della titolarità, previo esperimento di apposito concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4.

Al fine dell'avvio dell'attività, il vincitore della procedura concorsuale, ha l'obbligo di presentare la Dichiarazione autocertificativa Unica (DUA), ai sensi della Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 Parte II°, presso lo Sportello Unico per le attività Produttive e per l'Edilizia.

Le singole titolarità sono registrate in apposito registro del comune di San Basilio, attribuendo a ciascuna un numero progressivo che le contraddistingue.

ARTICOLO 6 - CUMULO DI TITOLI

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente;

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, fino ad un massimo del 50% arrotondato per difetto, del numero complessivo di titolarità messe a disposizione dal Comune.

Ogni titolarità, ai sensi dell'articolo 85 del Decreto Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo

ARTICOLO 7 – NUMERO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI DEL SERVIZIO DI N.C.C.

L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti alla data di approvazione del presente regolamento è pari a n. 2 licenze /autorizzazioni.

Il numero delle titolarità viene stabilito dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) numero delle licenze, autorizzazioni e titolarità precedentemente rilasciate;
- b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio,
- c) distanza del Comune dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti etc;
- d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termine di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;

- f) attività produttive, servizi amministrativi, socio sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche,

il consiglio comunale può modificare l'organico di cui al comma precedente e le relative deliberazioni riguardanti la determinazione del numero delle licenze e autorizzazioni in servizio devono essere trasmesse all'assessorato regionale dei Trasporti, con allegata relazione tecnica che tenga conto dei criteri di cui alle lettere a)- b)- c) – d) – e) - f) – g)

ARTICOLO 8 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEL SERVIZIO DI N.C.C.

L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei requisiti necessari.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

Il concorso deve essere indetto, con determinazione del responsabile del servizio, entro 180 giorni dal momento in cui sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, o revoca, una o più licenze/autorizzazioni.

Il bando deve essere pubblicato all'albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune per una durata non inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Qualora non pervenga alcuna domanda o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla data di scadenza del precedente.

ARTICOLO 9 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione della titolarità deve contenere i seguenti elementi essenziali.

- a) Il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;
- b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso,
- c) L'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
- d) Schema di domanda per la partecipazione,
- e) indicazione del termine entro il quale devono essere presentate le domande,

ARTICOLO 10– DOMANDA DI CONCORSO – CONTENUTO - DOCUMENTAZIONE

Chi intende partecipare al pubblico concorso per ottenere il titolo abilitativo ad esercitare il servizio di N.C.C. dovrà far pervenire la domanda di partecipazione nei tempi e nei termini previsti dal relativo bando .
le dichiarazioni e la documentazione da allegare all'istanza saranno previste dal bando di concorso.

Il bando di concorso dovrà prevedere, oltre alle dichiarazioni necessarie ad attestare i requisiti di legge per l'ottenimento della titolarità indicati all'articolo 4, in particolare che gli aspiranti dichiarino:

1. Di non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio o di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'eventuale autorizzazione;
2. Che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge 575/1965 (antimafia);
3. Di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività previsti dal Codice della strada e dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.;
4. Di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio comunale. La rimessa può essere situata anche in un luogo a cielo aperto, purché adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio;
5. Di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio.

ARTICOLO 11– TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a concorso, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

A) TITOLI PERSONALI massimo punti 5

TITOLO DI STUDIO		PUNTI
A1	LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO E DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE	1,5
	LAUREA TRIENNALE	1,00
	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	0,75
	LICENZA MEDIA INFERIORE	0,50

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE		PUNTI
A2	CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA (ATTESTATO DA UN DIPLOMA RILASCIATO DA SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE)	1,00
	CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE (ATTESTATO DA UN DIPLOMA RILASCIATO DA SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE)	0,5 per ogni ulteriore lingua sino a un massimo di 1,5 punti

I punteggi di cui al punto A) relativi al titolo di studio posseduto non sono cumulabili fra loro. Nel calcolo del punteggio si terrà conto del titolo di studio di livello più alto.

B) TITOLI PROFESSIONALI MASSIMO PUNTI 18

ANZIANITA' OPERATIVA NEL SETTORE		PUNTI
B1	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente	1,5 ogni 12 mesi di attività effettivamente svolta fino a un massimo di 9 punti.
	Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico.	1,00 ogni 12 mesi di attività effettivamente svolta fino a un massimo di 6 punti

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE		PUNTI
B2	Azienda con personale dipendente, più il titolare	0,5 a dipendente sino a un massimo di 3 punti

C) SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E CARICHI DI FAMIGLIA MASSIMO 12 PUNTI

RESIDENZA		PUNTI
C1	Stato di disoccupazione al momento della pubblicazione del bando	4,00

CARICHI DI FAMIGLIA		PUNTI
C2	Presenza nel nucleo familiare di persone a carico	1,0 per ogni persona a carico, 2,0 se la persona a carico è un minore, sino a un massimo di 6 punti
	Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (cumulabile con i punti per minori a carico)	1,0 per ogni familiare carico sino a un massimo di 2 punti

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità

ARTICOLO 12– ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITA'

Il Responsabile del servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle titolarità.

A tal fine nè da formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione Dichiarazione autocertificativa Unica (DUA), ai sensi della Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 Parte II°, presso lo Sportello Unico per le attività Produttive e per l'Edilizia, necessaria ai fini dell'avvio del servizio N.C.C. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione. Tale diritto passa quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

ARTICOLO 13– VALIDITA' DELLE TITOLARITA'

Le titolarità del servizio di noleggio hanno validità a tempo indeterminato e sono acquisite senza limitazione di scadenza.

In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora si sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade della titolarità del servizio di noleggio.

ARTICOLO 14– CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'

Costituiscono motivo di impedimento all'inizio dell'attività del servizio NCC, oltre l'assenza dei requisiti per l'ottenimento della titolarità previsti dal precedente articolo 4, anche le seguenti cause:

1. non avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio situata all'interno del territorio del comune;
2. non avere la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;
3. L'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio o titolo autorizzatorio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.
4. Aver trasferito ad altri l'autorizzazione N.C.C. prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisizione della titolarità;

ARTICOLO 15– SOSTITUZIONE DEL TITOLARE ALLA GUIDA

Il titolare può farsi sostituire temporaneamente da soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali (abilitazione alla professione e/o iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992) e per i casi espressamente indicati da tale norma.

Il sostituto non dovrà svolgere inoltre, altra attività a carattere professionale, contemporaneamente all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento.

La sostituzione del titolare avviene a seguito di presentazione, da parte di quest'ultimo di apposita istanza al SUAPE ai sensi e per gli effetti della L.R. 24/2016. La richiesta deve contenere i motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legge, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente i requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione previsti dai commi precedenti.

ARTICOLO 16– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI

Il titolare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del codice civile, può avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, sempre che gli stessi siano in possesso dei prescritti requisiti (in particolare dell'abilitazione professionale e/o dell'iscrizione al ruolo conducenti).

Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare, deve presentare istanza al SUAPE, ai sensi della L.R. 24/2016 indicando la persona della cui collaborazione intende avvalersi ed il relativo grado di parentela o affinità, ed allegando copia dei documenti atti a provare, in capo a tale soggetto, il possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività.

ARTICOLO 17- TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Nei casi previsti dall'articolo 9 della Legge 21/1992, chi subentra nell'esercizio dell'attività deve comunicare al SUAPE, ai sensi della L.R. 24/2016.

ARTICOLO 18- RINUNCIA ALL'ATTIVITA' E DECADENZA

Il titolare può interrompere l'attività con presentazione di apposita comunicazione di rinuncia e cessazione dell'attività ai sensi della legge regionale 24/2016.

Ricorre l'istituto della decadenza nei seguenti casi:

- a) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione secondo quanto previsto nell'articolo 12;
- b) Per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a cause di forza maggiore;
- c) Per fallimento del soggetto titolare;
- d) Per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni,
- e) Per morte del titolare, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 7 e dal punto 2 dell'articolo 9 della Legge 21/1992;
- f) Quando viene a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività stessa di cui al precedente articolo 4;
- g) Quando viene esercitata da persone che non siano titolare o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante, salvo i casi di cui ai precedenti articoli 15 e 16;
- h) Quando sia sopravvenuta una delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.L.P.S, dalla Legge 575/1965 ed alla Legge 1423/1965;

Il provvedimento è adottato dal responsabile del Servizio amministrativo che provvede, altresì, a comunicarlo all'ufficio provinciale D.T.T. per l'adozione di ulteriori conseguenti provvedimenti di competenza previsti dalla normativa di settore.

Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

ARTICOLO 19- SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

Non sono consentite sostituzione di autoveicoli senza la preventiva comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 1, comma 20 e 21 della L.R. 3/2008.

Il responsabile del Servizio Amministrativo rilascia apposito nulla osta per la sostituzione da presentare, al competente ufficio della Motorizzazione civile.

ARTICOLO 20- CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Ogni autoveicolo destinato al servizio di N.C.C. è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale per il rispetto delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività, il possesso dei requisiti in capo al titolare e quanto altro previsto al riguardo dalla disciplina vigente in materia.

Il servizio di N.C.C. deve essere svolto con l'impiego degli autoveicoli di cui all'articolo 85, comma 2 del D.Lgs 285 del 30.04.1992, muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo quanto previsto dall'articolo 85, comma 3 dello stesso Codice della strada di cui al D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 21- CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

Le autovetture adibite al servizio N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

<<NOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI SAN BASILIO>>

E lo stemma comunale.

I suddetti veicoli devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionate nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte.

- - sulla parte superiore, la scritta <<Comune di SAN BASILIO>> e <<NCC>>
- - al centro lo stemma del Comune
- - nella parte inferiore, il numero assegnato dal comune relativo all'attività.

La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria e resa inamovibile.

ARTICOLO 22- VERIFICA E REVISIONE DEI VEICOLI

Gli autoveicoli possono essere sottoposti a verifica da parte degli organi di vigilanza del comune. Qualora il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di decoro e di conservazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dell'attività. In tal caso, inoltre, al titolare sarà concesso un termine non superiore a un mese per provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autovettura.

ARTICOLO 23- STAZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

I veicoli adibiti a servizio di N.C.C. sostano, a disposizione dell'utenza, ciascuno nella propria rimessa che deve essere situata all'interno del territorio del comune in luogo, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. In ciascuna rimessa deve essere predisposta idonea tabella riportante la denominazione della ditta, l'indicazione della sede ed il numero di reperibilità telefonica.

E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico ad eccezione della sosta sulle aree pubbliche destinate allo stazionamento delle vetture adibite all'esercizio di N.C.C. individuate dalla Giunta comunale con proprio atto, le quali saranno delimitate da apposite strisce di colore giallo ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 16/12/1992 n.. 495.

ARTICOLO 24- ACQUISIZIONE DELLA CORSA E INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa del vettore sia presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge 15/01/1992 n. 21.

L'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire nelle rimesse e negli spazi di stazionamento su area pubblica, con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Il Comune provvede a garantire adeguata informazione all'utenza del servizio di N.C.C. circa i luoghi adibiti a lo stazionamento pubblico nonché l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.

Dovrà altresì pubblicizzare il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.

ARTICOLO 25- DIVIETO DI ESERCITARE SERVIZI E ITINERARI FISSI CON ORARI E TARIFFE PRESTABILITI

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi e itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

ARTICOLO 26- FOGLIO DI SERVIZIO

Il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" avente le seguenti caratteristiche:

- a) Fogli numerati e con progressione numerica;
- b) Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza;

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di :

- a) Targa del veicolo;
- b) Nome del conducente;
- c) Data, luogo e km. Di partenza e di arrivo;
- d) Orario di inizio servizio e orario di fine servizio,
- e) Dati del committente.

A tal fine il competente Ufficio comunale predispose un modello di foglio di servizio, curandone la vidimazione, al quale si dovranno conformare i titolari del servizio di N.C.C.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, per un periodo di due settimane e, successivamente conservata presso la sede o rimessa del titolare per un periodo di cinque anni.

ARTICOLO 27- NORME DI COMPORTAMENTO (Obblighi dei Conducenti)

Il conducente del veicolo utilizzato per il servizio ha l'obbligo di:

- a) Tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'utenza,
- b) Prestare all'evenienza assistenza e soccorso ai passeggeri trasportati,
- c) Garantire tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap ed ai supporti necessari alla loro mobilità;
- d) presentare e mantenere il veicolo pulito ed imperfetto stato di efficienza;

- e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo,
- f) tenere a bordo del mezzo copia del titolo autorizzativo e del presente regolamento,
- g) tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio e al rientro in rimessa il foglio di servizio come previsto dall'articolo 180, comma 3 del Codice della Strada;

Nell'espletamento del servizio di N.C.C. non è consentito:

- 1. far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio di trasporto;
- 2. provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- 3. fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- 4. fumare o mangiare durante la corsa;
- 5. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati,
- 6. esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D.Lgs 285 del 30.04.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 49+5 del 16.12.1992;
- 7. usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- 8. portare animali propri a bordo del veicolo;
- 9. consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- 10. applicare nell'autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- 11. rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.

E' consentito ai titolari di autorizzazione N.C.C. di rifiutare il servizio :

- 1. a soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- 2. a soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica,
- 3. a soggetti in precario stato igienico,
- 4. a soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo e senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;

ARTICOLO 28- NORME DI COMPORTAMENTO (Obblighi degli utenti)

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo,
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dei veicoli e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;

ARTICOLO 29- TARIFFE

Nel rispetto dei criteri per la determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente come definiti, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della Legge 21/1992, dal D.M. 20/04/1993 del Ministero dei Trasporti, i titolari del servizio di N.C.C., in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Tali tariffe devono essere espone in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.

Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo dei suindicati importi tariffari.

Il trasporto delle carrozzine e attrezzature per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e nel caso di servizi speciali richiesti dall'amministrazione comunale si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

ARTICOLO 30- VIGILANZA

Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al comune che si avvale, per l'attività di vigilanza, della Polizia Locale.

Il responsabile del servizio di polizia Locale, può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 31- SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni alle norme, obblighi e prescrizioni, del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni:

- sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) con le procedure previste dalla Legge 24.110.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
- Sanzioni amministrative accessorie della sospensione o la revoca della titolarità.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

In tutte le ipotesi di violazione contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

Salvo diversa disposizione di legge, per violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 32- SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a 30 giorni nel caso in cui il conducente:

- Violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- Violi le norme relative all'individuazione dei soggetti autorizzati alla guida dei veicoli N.C.C.,
- Incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.

Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal responsabile del settore competente che provvede ad informare l'ufficio provinciale D.T.T. per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 33- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

E' disposta la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

1. Quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente e con licenze per il servizio di taxi,
2. Quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
3. Quando il titolare incorra per tre volte nell'arco di un quinquennio nella sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 32;
4. Quando venga accertato l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente articolo 32.

Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause di revoca, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione.

Il provvedimento di revoca viene comunicato all'ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 32- DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D.Lgs n. 285/92 – Codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione, della Legge n. 21/1992, del D.Lgs n. 267/2000 e norme attinenti, e di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

ARTICOLO 32- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on line del Comune.